Provincia di Pesaro e Urbino

Anno Prop. : 2026
Num. Prop. : 3530

Determinazione n. 1416 del 21/10/2026

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA CON PRESCRIZIONI RELATIVA AL PROGETTO DI SOSTITUZIONE DEI CAVI DELL'ENERGIA ELETTRICA COLLEGATI AD UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 995.28 KWP A TERRA NEL COMUNE DI FANO - ART. 11 D.P.R. N. 31/2017 E ART.146 D.LGS 42/04 E SS.MM.

LA TITOLARE DI E.Q. 3.2 ARCH. CARMEN STORONI SU DELEGA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AMBIENTE - URBANISTICA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO" - ATTIVITA' ESTRATTIVE PACCHIAROTTI ANDREA

Visti:

- il D.Lgs. n. 42/2004 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*" Parte III, e in particolare l'art.146;
- il D.P.R. n. 31/2017;
- la Legge regionale 30 novembre 2023, n. 19 "*Norme della pianificazione per il governo del territorio" Titolo VII, Capo I Disposizioni in materia di paesaggio, e in particolare l'art. 30 commi 5 e 7* relativo alle funzioni delegate agli Enti Locali;
- le NTA del Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR) approvato con Delibera Amministrativa del Consiglio Regionale n. 197/89;
- la DGR Marche n. 1408/2025 recante l'aggiornamento dell'elenco degli enti in possesso dei requisiti per continuare ad esercitare la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio (ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, art. 146 e art. 4 della ex legge regionale n. 34/2008).

Vista altresì la richiesta inoltrata dalla ditta Energie nuove srl, con lettera acquisita agli atti di questo Ente il 11/09/2026, prot. n. 38350, relativamente all'acquisizione dell'Autorizzazione paesaggistica semplificata per la sostituzione dei cavi dell'energia elettrica collegati alla realizzazione di un impianto fotovoltaico da 995.28 kwp a terra in località Cuccurano nel Comune di FANO.

copia informatica per consultazione

Vista e condivisa la relazione istruttoria prot. n. 39343 del 18/09/2026 redatta ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n.31/2017 e dall'art.146 del D.Lgs. n. 42/2004 con la quale la competente E.Q. 3.2 "*Pianificazione Territoriale – VIA – Beni Paesistico Ambientali"* di questo Servizio ha proposto **parere favorevole** a firma della Sottoscritta e Responsabile del procedimento e del Responsabile dell'Ufficio 3.2.3,Geom. Paolo Gennari, relazione che qui di seguito si riporta:

"… omissis …

In relazione al procedimento di autorizzazione paesaggistica in procedura semplificata di cui all'art.146 D.Lgs. n.42/2004 e art.11 D.P.R. n.31/2017 inerente la sostituzione dei cavi dell'energia elettrica collegati a un impianto fotovoltaico a terra da 995.28 kwp in località Cuccurano nel Comune di FANO, la Ditta Energie nuove srl ha avanzato istanza a questa Amministrazione Provinciale con richiesta pervenuta a questo Ente in data 11/09/2026 e acquisita al prot. n. 38350 di pari data.

Gli atti ed elaborati trasmessi con la domanda di autorizzazione ed esaminati per quanto di competenza, sono i seguenti:

- *Domanda di rilascio autorizzazione paesaggistica in bollo;*
- *Elaborati grafici;*
- *Relazione paesaggistica per interventi minori (scheda tipo "A");*
- *Stralcio del P.R.G. vigente;*
- *Relazione tecnica;*
- *Stralcio catastale;*
- *Documentazione fotografica;*
- *Ortofotopiano.*

Si prende atto che i lavori edilizi per i quali si chiede rilascio di autorizzazione paesaggistica semplificata riguardano la sostituzione dei cavi dell'energia elettrica collegati ad un impianto fotovoltaico a terra da 995.28 kwp ubicato in località Cuccurano, censito al N.C.E.U. al Foglio n°85, mappali n.ri 44, 45 e 413 del Comune di Fano.

Si richiama la normativa di settore:

- *l'articolo 146 del D.lgs. n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";*
- *l'articolo 3 comma 1 del DPR 31/2017 quale intervento di lieve entità come descritto al punto B.23;*
- *la legge regionale n. 19/2023 - "Norme della pianificazione per il governo del territorio" e più specificatamente quanto stabilito dal comma 9 dell'articolo 30 della medesima legge regionale;*
- *la DGR Marche n. 1408/2025 recante l'aggiornamento dell'elenco degli enti in possesso dei requisiti per continuare ad esercitare la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio (ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, art. 146 e art. 4 della ex legge regionale n. 34/2008.*

Si evidenzia che:

- *l'attuale procedura è stata avviata rispettando l'ordine temporale di registrazione al protocollo delle domande attinenti alla medesima tipologia provvedimentale;*
- *è stato verificato l'avvenuto assolvimento delle imposte di bollo da parte della Ditta ai sensi del DPR n. 642/1972, secondo le modalità previste dall'art. 3 del DM 10/11/2011, per l'Istanza e per il rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica, rispettivamente ID n. 01240507103572 e ID n. 1240507103561.*

L'intervento nell'area in questione riguarda esclusivamente la sostituzione dei cavi dell'energia elettrica per permettere l'arrivo alla cabina di trasformazione del flusso energetico generato dal nuovo impianto fotovoltaico già realizzato e identificato al Foglio 85 mappali 44-45-413 del Comune di Fano.

La parte di progetto in esame riguarda il potenziamento della linea elettrica per raggiungere le cabine di connessione alla rete.

Nell'area non verranno realizzate nuove opere di sostegno dei cavi ma solo la loro sostituzione.

copia informatica per consultazione

In riferimento allo specifico assetto ambientale ci troviamo in un'area situata a monte della strada statale Flaminia con presenza di vegetazione diffusa generalmente bassa con gruppi alberati; specificatamente si attraversa il sito denominato "Selva di Rosciano".

La zona in questione si presenta al limite della zona pianeggiante in un punto in cui il versante inizia a salire verso i rilievi collinari.

L'area è tutelata paesaggisticamente dall'art.142, punto 1, lett. g) del D.Lgs 42/04 e ss.mm. in quanto in piccola parte attraversa un' area boschiva.

In relazione alla presente istruttoria paesaggistica si evidenzia che l'intervento, necessario per migliorare il servizio elettrico e renderlo più aggiornato alle moderne tecniche costruttive, si identifica come un intervento di manutenzione straordinaria e adeguamento pertanto non si verificheranno interferenze su alcuna matrice ambientale nonché sull'assetto paesaggistico.

Per quanto sopra, si propone di formulare un orientamento favorevole sulla richiesta di autorizzazione e di trasmettere copia della documentazione acquisita e della presente relazione tecnica illustrativa alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche ai fini dell'acquisizione del prescritto parere ai sensi dell'art. 11 D.P.R. n.31/2017, prima del definitivo pronunciamento in ordine alla richiesta di autorizzazione paesaggistica in oggetto.

Viene infine evidenziato che il Responsabile dell'Ufficio e la Responsabile del Procedimento nonché titolare della E.Q. 3.2 dichiarano, ciascuno per se stesso, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né di conflitto di interesse, ai sensi dell'art.6-bis della L.241/90 e ss.mm.ii., nei confronti dei destinatari del presente atto…

… omissis …"

Evidenziato che con nota prot. n. 39597 del 22/09/2026 questi Uffici hanno provveduto a trasmettere via PEC alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, ai sensi del D.Lgs 42/2004 e del D.P.R. 31/2017, copia della relazione illustrativa riportata in narrativa, corredata della relativa documentazione tecnica, ai fini dell'acquisizione del prescritto parere vincolante ai sensi dell'art. 146 commi 8 e 9 del D.Lgs n.42/04.

Constatato che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche ha espresso parere favorevole nel rispetto delle seguenti condizioni:

- *al termine dei lavori, a seguito di eventuali manomissioni necessarie per l'accesso al cantiere, dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi (profili terreno, vegetazione, …);*
- *non sono oggetto del presente parere le opere collocate nell'ambito tutelato non descritte e illustrate, come eventuale abbattimento di alberi e sostituzione dei sostegni della linea*.

Preso atto:

- che il Geom. Paolo Gennari, Responsabile dell'Ufficio 3.2.2 "*Beni Paesistico Ambientali e Vigilanza",* non si trova, così come dallo stesso dichiarato nel riportato documento istruttorio, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale,

copia informatica per consultazione

nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto nell'art. 6bis della L. n.241/1990 e nell'art.8 del Codice di comportamento aziendale;

- che l'istruttoria è stata avviata rispettando l'ordine temporale di registrazione al protocollo delle domande attinenti alla medesima tipologia provvedimentale ed è stata conclusa nel rispetto del medesimo ordine temporale in relazione alle istruttorie con il medesimo tasso di complessità e fatti salvi gli eventuali sfasamenti temporali dovuti alle richieste di chiarimenti o integrazioni documentali.

Visti:

- la legge 7 aprile 2014, n. 56 *"Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni"*;
- la legge regionale delle Marche 3 aprile 2015, n. 13 *"Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province";*
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*, ed in particolare:
 1. l'articolo 107 concernente *"Funzioni e responsabilità della dirigenza"*;
 2. l'articolo 147-bis, comma 1, concernente, nella fase preventiva e di formazione dell'atto, il *"Controllo di regolarità amministrativa e contabile"*;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Decreto Presidenziale di Governo n. 49/2023, ed in particolare l'articolo 36 concernente le *"Funzioni e competenze dei dirigenti";*
- il Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.13 del 10/06/2014, come successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 56 del 20/12/2019;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".*

Richiamato l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legge 10 ottobre 2012, n° 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n° 213, espresso dalla sottoscritta.

Evidenziato

- che dal presente atto non derivano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, pertanto, non è dovuto il parere di regolarità contabile preventivo ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

copia informatica per consultazione

- che tutti gli atti normativi richiamati nel presente atto sono da intendersi comprensivi, ove intervenute, delle successive modificazioni e integrazioni.

Dato atto altresì che il sottoscritto non si trova, ai sensi dell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e dell'articolo 8 del Codice di comportamento aziendale, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto.

Ritenuto di dover adottare, sulla base delle motivazioni di cui alla relazione istruttoria citata in narrativa e riportata in allegato, l'atto di che trattasi di competenza della sottoscritta in base alla delega conferita dal Dirigente del Servizio 3 "AMBIENTE – URBANISTICA – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE 'GOLA DEL FURLO' – ATTIVITÀ ESTRATTIVE", Dott. Andrea Pacchiarotti, con determinazione n° 926 del 01/07/2026.

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

1. **Di rilasciare** alla Ditta Energie nuove srl l'Autorizzazione paesaggistica semplificata di cui all'art.11 del D.P.R. n.31/2017 e dell'art. 146 del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm. relativamente all'intervento di sostituzione dei cavi dell'energia elettrica collegati ad un impianto fotovoltaico da 995.28 kwp a terra in località Cuccurano nel Comune di FANO **con le seguenti prescrizioni:**
 a) **al termine dei lavori, a seguito di eventuali manomissioni necessarie per l'accesso al cantiere, dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi (profili terreno, vegetazione, …);**
 b) **non sono oggetto del presente parere le opere collocate nell'ambito tutelato non descritte e illustrate, come eventuale abbattimento di alberi e sostituzione dei sostegni della linea.**

2. **Di precisare** che la presente Autorizzazione è rilasciata ai soli ed esclusivi fini paesaggistici e non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri od atti di assenso comunque denominati di competenza di questa o di altre amministrazioni fatti salvi i diritti di terzi.

3. **Di ricordare** che la presente autorizzazione paesaggistica semplificata è efficacie per cinque anni secondo le modalità indicate all'art.146 comma 4 D.Lgs. n.42/2004.

4. **Di comunicare** la conclusione del procedimento e di **trasmettere** la presente determinazione:

copia informatica per consultazione

a) alla Ditta Energie nuove srl;

b) al Comune di Fano;

c) alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche.

5. **Di dare atto** che:
 a) il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;
 b) l'Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria è la E.Q. 3.2. "*Pianificazione Territoriale – VIA – Beni Paesaggistico Ambientali";*
 c) la Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 co. 1 della Legge n. 241/90, è la Sottoscritta.

6. **Di provvedere** alla pubblicazione in forma integrale il presente Provvedimento Dirigenziale all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e di riportarlo altresì, quanto all'oggetto, nell'elenco dei Provvedimenti Dirigenziali pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Ente secondo quanto previsto dall'art. 23 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013 n. 33;

7. **Di rappresentare**, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge n.241/90, che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell'articolo 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs.n. 104/2010, proporre innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì la presentazione, entro centoventi giorni, del ricorso straordinario di cui all'art. 8 del D.P.R. n.1199/1971, come modificato dall'art. 6 del D.L. n.19 del 19/02/2026 convertito dalla Legge n.50 del 20/04/2026.

La Titolare di E.Q. 3.2 Su delega del Dirigente Andrea Pacchiarotti
STORONI CARMEN

sottoscritto con firma digitale

copia informatica per consultazione

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA CON PRESCRIZIONI RELATIVA AL PROGETTO DI SOSTITUZIONE DEI CAVI DELL'ENERGIA ELETTRICA COLLEGATI AD UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 995.28 KWP A TERRA NEL COMUNE DI FANO - ART. 11 D.P.R. N. 31/2017 E ART.146 D.LGS 42/04 E SS.MM.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 3530 / 2026

==========

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, lì 21/10/2026

La Titolare di E.Q. 3.2
Arch. Carmen Storoni
sottoscritto con firma elettronica

copia informatica per consultazione